



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

30/2014
Febbraio/15/2014 (*)
Napoli 28 Febbraio 2014

In risposta ad un quesito posto da una Direzione Regionale, il Ministero del Lavoro con Nota 6 febbraio 2014, prot. n. 37/0002642 chiarisce l'esatta portata del principio di specialità fra norme in relazione al caso di lavoro straordinario liquidato "fuori busta".

Alla fattispecie sono applicabili, in sede di ordinanza ingiunzione, le sanzioni di cui alla legge n°4 del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

In caso di **lavoro straordinario liquidato "fuori busta"**, sono applicabili la **sanzione** per **l'omissione delle registrazioni** apposte sul prospetto paga di cui alla Legge n. 4/1953 **ed anche** (in relazione alla "residua" illiceità della condotta) l'apposita **sanzione** prevista dall' art. 18 bis, comma 6, **D.Lgs. n. 66/2003.**

Si ricorda che:

- Gli artt. 1 e 3 della **L. n. 4/1953** obbligano i datori di lavoro a consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, **un prospetto di paga** in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute e, il prospetto paga deve

essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. L'art. 5 della stessa legge, punisce **l'omissione o l'inesattezza nelle registrazioni** apposte sul prospetto paga, con la **sanzione amministrativa da € 125 ad € 770** (importo modificato dalla Legge n. 296/2006, art. 1, c. 1177).

- L'art. 18 bis, comma 6, **D.Lgs. 66/2006** disciplina il **lavoro straordinario**, stabilendo che deve essere **computato a parte** e compensato **con le maggiorazioni** retributive previste dai contratti collettivi di lavoro; sanziona il **mancato computo a parte** dello straordinario, nonché la **mancata liquidazione** dello stesso **con le maggiorazioni** previste dalla contrattazione collettiva. **La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista in misura variabile da 25 a 154 euro**; inoltre, nell'ipotesi in cui la violazione sopra indicata si riferisca "a più di cinque lavoratori" ovvero abbia riguardato "nel corso dell'anno solare più di 50 giornate lavorative", l'importo da irrogare varia da 154 a 1.032 euro e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Orbene, con **il quesito** posto dalla DRL, è stata richiesta la **verifica del principio di specialità tra norme** ovvero se una delle due disposizioni possa considerarsi per l'appunto "Speciale" rispetto all'altra.

Il Ministero ha chiarito la portata delle due norme, specificando che **la disposizione del 1953** vuole consentire una **verifica su tutta la retribuzione** e sulle trattenute effettuate mentre, **quella del 2003** vuole consentire al lavoratore una **verifica sia sulle ore** di lavoro **straordinario** effettivamente svolto, che **sulla retribuzione** dello stesso **secondo i parametri della contrattazione collettiva**.

E' evidente che la condotta appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche computate nell'ambito del totale retributivo corrisposto, come avviene per i c.d. fuori busta - il che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell'art. 5, comma 5. del D.Lgs. n. 66 2003.

Pertanto, conclude il documento di prassi, **in caso di fuori busta**, si ritiene che trovino **applicazione le sanzioni di cui alla Legge del 1953** e, **qualora gli importi corrisposti per maggiorazioni retributive siano inferiori a**

quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN